



COMUNE DI QUATTRO CASTELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE STATICHE DEI TIGLI DI VIA MARCONI – S.P. 78 DEL CAPOLUOGO

tra

il **COMUNE DI QUATTRO CASTELLA** (in seguito per brevità Comune), con sede in Quattro Castella, Piazza Dante, 1, nella persona del Sindaco o suo delegato;

e

la **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA** (in seguito per brevità Provincia) con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n.59, nella persona del Sindaco o suo delegato.

Premesso che:

- nell'ultimo ventennio più di venti esemplari di taglio presenti in via Marconi – S.P. 78 nel Capoluogo di Quattro Castella sono stati rimossi, anche in seguito a crolli improvvisi, a causa di problemi di stabilità o gravi malattie fitosanitarie;
- a seguito dell'avvenuto schianto di un esemplare di taglio presente in via Marconi – S.P. 78 nel Capoluogo di Quattro apparentemente in buono stato in conseguenza di un evento meteorico non straordinario occorso nel mese di novembre 2018, l'Amministrazione comunale, al fine di appurare le condizioni fitostatiche, e quindi anche di rischio di cedimento, del popolamento arboreo radicato in fregio alla predetta pubblica strada, ha commissionato una verifica al Consorzio fitosanitario provinciale di Reggio Emilia, allo scopo di proporre un piano di gestione arboricoltura consono al contesto;
- a termini della Relazione datata 14 gennaio 2019 rassegnata dal Consorzio fitosanitario predetto a seguito delle verifiche visive svolte, si desume che:
 - trattasi di un vasto popolamento arboreo costituito da tigli, tutti alberi adulti e di grandi dimensioni, sostanzialmente coetanei fra loro; le piante vegetano all'interno di piccole aiuole irregolarmente inerbite, ricavate fra la sede stradale e il camminamento pedonale; il terreno a disposizione degli apparati radicali appare complessivamente poco ospitale e presenta caratteristiche tipiche di un contesto fortemente antropizzato;
 - il sesto di impianto appare relativamente ravvicinato e sostanzialmente regolare;
 - le piante sono state gestite nel corso del loro sviluppo attraverso operazioni culturali spesso molto severe, eseguite con turni non regolari e che hanno condotto le architetture arboree ed assumere sostanzialmente una "forma obbligata" molto particolare; tale architettura si regge su originali "capitozzi" realizzati a livello del "castello" dal quale si sono originate ramificazioni avventizie tipicamente molto verticalizzate, fortemente vigorose, ma spesso debolmente connesse con le strutture legnose principali degli alberi;
 - anche a seguito delle dimensioni dei tagli eseguiti nel corso del tempo, si assiste oggi alla presenza di evidenti alterazioni della integrità meccanica delle strutture legnose sulle quali si regge la chioma, conseguenti alla comparsa di lesioni e cavità oggetto di processi cariogeni in attiva progressione che minano la sicurezza delle strutture;

- il contesto all'interno del quale ci troviamo appare estremamente “sensibile” e la possibilità di tolleranza del “rischio” appare estremamente modesta, in virtù della presenza della pubblica strada ad elevato traffico veicolare posta nelle aree di influenza delle alberature, del camminamento pedonale posto ai lati delle alberature stesse ed alla presenza di numerosi insediamenti antropici costituiti sia da private abitazioni che da pertinenze di strutture scolastiche;
- occorre sottolineare come le caratteristiche del contesto abbiano portato, nel tempo, anche a ripetute interferenze con le strutture radicali delle piante che, oltre a trovarsi confinate in spazi effettivamente molto ridotti rispetto alle loro reali esigenze, hanno avuto indebiti contatti con l'esecuzione di lavori che nel tempo si sono ripetuti nelle aree di esplorazione delle radici, come ad esempio la deposizione di sottoservizi o la sistemazione della viabilità pedonale; tali interazioni hanno indubbiamente portato a probabili danneggiamenti degli apparati radicali stessi e a conseguenti insorgenze di problematiche che se, dal punto di vista metabolico, possono essere opportunamente compensate dalla naturale reazione degli alberi, anche grazie ad una grande vigoria vegetativa tipica della specie di appartenenza, dal punto di vista strettamente meccanico-strutturale hanno dato luogo alla comparsa di problematiche importanti, aggravate dall'insorgenza di processi cariogeni del legno che minano la normale funzionalità delle strutture di sostegno;
- l'evidenza di tali alterazioni è oggi ulteriormente confermata dalla rilevazione di carpofori fungini erompenti dalle strutture legnose o presenti nelle immediate vicinanze del tronco che rappresentano l'esito finale dell'attacco da parte di questi agenti patogeni in grado di degradare le meccaniche di sostegno;
- ad una semplice analisi visiva non appare al momento possibile garantire in merito alla sicurezza statica delle piante, almeno nella loro maggioranza e sarebbe a tal fine necessario procedere ad approfondimenti diagnostici di carattere strumentale in grado di chiarire con maggiore precisione attraverso dati oggettivi, in relazione all'effettiva residua funzionalità delle strutture di sostegno;
- occorre infine sottolineare come il popolamento, nel proprio complesso, possieda un pregio paesaggistico di rilievo in quanto rappresenta un evidente segno del territorio, mentre le singole piante, analizzate in maniera puntuale, abbiano un pregio decisamente più contenuto, proprio a seguito delle problematiche strutturali osservate.

Considerato che, la Relazione predetta, al fine della corretta gestione del popolamento rileva altresì che:

- l'età del filare, intesa come entità biologica, appare decisamente avanzata;
- gli alberi si trovano in una condizione di maturità evidente che ha come conseguenza anche la loro naturale propensione alla contrazione delle strutture legnose e questo porta sovente alla comparsa di cospicui disseccamenti di porzioni di chioma anche significative che, seppure possano essere ritenute fisiologiche in questa particolare condizione, può dare origine a potenziali problematiche di sicurezza all'interno di un contesto dalle caratteristiche simili a quello in oggetto;
- la storia arboricoltura del popolamento porta a identificare, in particolare nella porzione a sud, la mancanza di un certo numero di esemplari che, nel corso del tempo, sono morti o sono stati eliminati in quanto hanno fatto registrare problematiche di natura strutturale ritenute non accettabili che ne hanno imposto l'eliminazione al fine di prevenire possibili rischi per la sicurezza;
- in queste particolari zone del viale è presente, a livello del terreno, un potenziale di inoculo costituito da diversi agenti di danno, peraltro caratterizzati da una spiccata “familiarità” e che quindi sono in grado di trasferirsi agevolmente da un albero all'altro;
- l'elevata vicinanza fra gli alberi, determinata da un sesto d'impianto contenuto e le particolari condizioni del contesto, comunque tipiche di ambienti fortemente antropizzati, favoriscono

ulteriormente la propagazione dell'inoculo e quindi incrementano la possibilità di determinare una celere diffusione del problema.

Assunto che, in considerazione dell'impossibilità oggettiva di garantire, a seguito di una semplice analisi visiva, in merito alla sicurezza della gran parte del popolamento si ritiene possibile formulare alcune ipotesi in merito alla più idonea modalità di gestione del popolamento:

- nel caso in cui si voglia scegliere una “strategia conservativa” sarebbe necessario procedere ad una valutazione strumentale dell'intero popolamento, almeno per quanto concerne il tratto a sud del viale, dove si sono riscontrate le problematiche maggiori; tale procedura sarebbe necessaria al fine di poter valutare con la dovuta attenzione l'effettiva funzionalità delle strutture meccaniche di sostegno degli alberi e quindi garantire il merito alla sicurezza del popolamento e procedere ad eventuali abbattimenti o comunque ad adempiere alle modalità di gestione arboricoltura necessarie al fine di tutelare il popolamento; tale modalità operativa prevedrebbe un investimento tecnico-economico importante e, soprattutto, non garantirebbe in merito alla effettiva possibilità di tutela del patrimonio, almeno nella sua interezza, perché naturalmente le analisi potrebbero portare ad esiti negativi e quindi imporre eventuali abbattimenti che andrebbero ad alterare il pregio paesaggistico del viale.
- nel caso in cui si scegliesse invece una strategia “meno conservativa” si potrebbe valutare l'ipotesi di privilegiare la sicurezza delle aree di pertinenza della piante e investire sulla realizzazione di un opera che potenzialmente potrebbe fornire risultati migliori sul lungo periodo; in questa seconda ipotesi si tratterebbe di procedere alla rimozione dell'intero popolamento insistente nella parte sud del viale per un totale di 46 esemplari e successivo reimpianto di nuovi esemplari della stessa specie.

Verificato che, a conclusione delle valutazioni e considerazioni svolte, il tecnico incaricato, Per. Agr. Andrea Catellani, espone che:

- le piante in questione presentano, al momento attuale, difetti strutturali importanti che, ad una semplice valutazione visiva, lasciano presumere che l'investimento tecnico-economico necessario per la loro possibile tutela non sia razionalmente proporzionale al reale valore delle piante stesse, soprattutto inserendo nella valutazione specifica anche l'ingente quota di rischio che sarebbe necessario assumersi;
- la scelta di procedere all'abbattimento, risulterebbe indubbiamente molto “forte” dal punto di vista dell'impatto visivo in quanto porterebbe ad un evidente mutamento dell'aspetto paesaggistico del territorio, nel contempo però consentirebbe una corretta riqualificazione dell'area, che verrebbe investita di esemplari della medesima specie, dalle caratteristiche morfo-strutturali corrette che garantiranno nel tempo il ripristino del pregio paesaggistico del viale momentaneamente perso;
- nella porzione a nord le condizioni degli alberi appaiono migliori e appare possibile investire in maniera razionale risorse tecnico-economiche sulla loro tutela, riservando una quota di valutazioni strumentali per alcuni esemplari le cui condizioni strutturali appaiono meritevoli di attenzione;
- anche dal punto vista paesaggistico, sussistendo una separazione spaziale fra le due porzioni di viale, si ritiene che l'impatto visivo dell'operazione, seppure evidente, consenta di mantenere una sostanziale sostenibilità della scelta tecnica.

Preso atto che, interessando le alberature di che trattasi, un tratto stradale in proprietà alla Provincia, la stessa, edotta dal Comune circa la situazione di fatto esistente e delle risultanze contenute nella relazione tecnica predetta, intende svolgere ruolo attivo in ordine alle azioni che dovranno intraprendersi in merito alla soluzione delle problematiche di cui sopra.

Valutato che, poiché è condiviso interesse la realizzazione di tali interventi, il Comune e la Provincia ritengono opportuno far convergere le reciproche risorse finanziarie, organizzative e

professionali, al fine di rendere più celere ed efficace la realizzazione degli interventi volti a risolvere le predette problematiche.

Dato atto che, il Comune di Quattro Castella ha effettuato una stima indicativa relativa alla realizzazione di tali interventi, valutazione che sarà oggetto di aggiornamento in sede di definizione puntuale degli interventi da operare e, l'eventuale variazione degli importi, non modificherà l'Accordo di che trattasi.

Considerato che:

- il Comune ha approvato il testo del presente con deliberazione di Giunta comunale n. ____ del _____;
- la Provincia ha approvato il testo del presente con Decreto del Presidente n. ____ del _____.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 Oggetto

Le premesse costituiscono parte costitutiva e integrante della presente intesa.

L'Accordo di programma ha per oggetto la collaborazione tra il Comune di Quattro Castella e la Provincia di Reggio Emilia al fine della realizzazione di interventi per la risoluzione delle problematiche statiche dei tigli di via Marconi – S.P. 78 del Capoluogo.

Art.2 Impegni del Comune

Il Comune di Quattro Castella si impegna a:

- coordinare l'azione degli enti sottoscrittori al fine del conseguire l'obiettivo di cui all'art. 1;
- dar corso alle verifiche tecniche necessarie ai fini della definizione degli interventi da operare in vista della risoluzione delle problematiche di cui sopra, unitamente all'acquisizione dei pareri e nulla osta, comunque denominati, richiesti dalle norme vigenti in materia;
- attivare tutte le iniziative utili finalizzate all'ottenimento delle risorse necessarie al finanziamento degli interventi, cofinanziando gli interventi in una percentuale pari almeno al 50% del costo complessivo che verrà determinato a seguito della definizione puntuale degli interventi e ad inserire a bilancio la previsione di spesa compatibilmente con i vincoli di bilancio;
- procedere all'individuazione degli operatori economici qualificati ai fini dell'esecuzione dei servizi e dei lavori richiesti al fine della risoluzione delle problematiche sopra esposte;
- svolgere le attività di direzione lavori e collaudo, anche mediante professionisti esterni.

Art.3 Impegni della Provincia

La Provincia s'impegna a:

- dare la più ampia collaborazione adottando, ogni qualvolta se ne rendesse necessario e senza onere alcuno, atti/provvedimenti/autorizzazioni/nulla osta comunque denominati affinché gli interventi possano regolarmente iniziare e concludersi nel più breve tempo possibile;
- attivare tutte le iniziative utili a reperire i finanziamenti e cofinanziare l'importo degli interventi in una percentuale fino al 50% del costo complessivo, e comunque entro il limite massimo di 25.000,00 €, che verrà determinato a seguito della definizione puntuale degli interventi e ad inserire a bilancio la previsione di spesa compatibilmente con i vincoli di

bilancio e a trasferire le somme al Comune di Quattro Castella, secondo l'ordine e la tempistica concordata tra le parti.

Art.4

Tempi

Le parti s'impegnano a svolgere le attività di rispettiva competenza in tempi utili a completare gli interventi nei termini che verranno definiti a seguito degli esiti delle verifiche predette, salvo proroghe convenute tra le parti.

Art.5

Obblighi di trasferimento risorse

Relativamente al 50% del costo complessivo dell'intervento ponente capo alla Provincia, e comunque entro il limite massimo di 25.000,00 €, previa rendicontazione delle spese sostenute da parte del Comune, la Provincia trasferirà al Comune l'importo dovuto.

Art.6

Corrispettivi

Entrambi gli enti provvederanno al pagamento ai propri dipendenti dell'eventuale incentivo dovuto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 con le risorse che saranno inserite a tal fine nelle somme a disposizione del quadro economico degli interventi, ove spettanti agli stessi.

Art.7

Oneri manutentivi

In relazione agli interventi che verranno realizzati, al Comune ed alla Provincia competono gli oneri relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria sulle aree di propria competenza.

Art.8

Affidamento di servizi tecnici a soggetti terzi

Nel caso di conferimento di servizi tecnici, in fase di esecuzione dei lavori, conseguenti alla necessità di trovare professionalità non presenti all'interno degli organici degli enti sottoscrittori o per carenze di organico, tali costi saranno ricompresi nel quadro economico degli interventi.

Art.9

Polizze assicurative

Comuni e Provincia provvedono agli adempimenti assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente, impiegato nell'attività oggetto del presente Accordo di programma.

Art.10

Durata dell'Accordo di programma e recesso

Il presente Accordo di programma decorre dalla data della pubblicazione e cessa alla data di completamento delle attività e opere in parola. In caso di recesso unilaterale, fa sorgere l'obbligazione di rimborsare tutte le spese sostenute e documentate all'altro ente. Sono comunque fatti salvi gli obblighi manutentivi di cui sopra.

Art.11

Richiamo alle disposizioni legislative

Per quanto non previsto nel presente Accordo di programma si rinvia alle norme del vigente Codice Civile e ad ogni altra norma di legge in materia.

Art.12

Divergenze

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dall'esecuzione del contenuto dell'Accordo di programma spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di procedura civile, al giudice del luogo dove l'Accordo di programma medesimo è stato stipulato.

E' escluso, pertanto, il deferimento al giudizio arbitrale delle eventuali controversie.

Art.13

Vigilanza

I compiti di vigilanza sulla regolare esecuzione del contenuto dell'Accordo di programma saranno affidati congiuntamente al Sindaco di Quattro Castella ed al Presidente della Provincia, o da loro delegati.

Art.14

Sottoscrizione

Il presente atto è sottoscritto, in applicazione dell'art.15 comma 2bis della L.241/1990 s.m.i., mediante firma digitale. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione s'intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede del Comune di Quattro Castella, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi rispettivamente dell'art.16 della tabella allegata b) del DPR n.642/1972 e dell'art.1 della tabella allegata al DPR n.131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Quattro Castella
il Sindaco
Alberto Olmi

per la Provincia di Reggio Emilia
il Presidente
Giorgio Zanni